

CDM n. 152 - Il Consiglio dei Ministri, convocato in via d'urgenza, ha prestato il proprio assenso a porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138, avendo collegialmente ravvisato nel ricorso alla fiducia lo strumento regolamentare necessitato per conseguire una celere conversione del decreto-legge, come impone la gravità del contesto internazionale di crisi finanziaria.

La riunione ha avuto termine alle ore 19,05.

E' evidente che il ddl n. AS. 2887 di conversione del dl 138, già pubblicato in G.U. n. 188 del 13/08/2011 e con scadenza 12/10/2011, verrà approvato così come allo stato formulato.

In tal caso, l'art. 35 sexies del predetto, avrà il seguente tenore letterale:

Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio del Senato, in sede di esame del ddl di conversione, AS 2887

Roma, 6 settembre 2011

Art. 2 – comma 35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

Pertanto, l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, è così integrato:

Art. 8 – Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. **Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.**

In buona sostanza, tutte le procedure di mediazione rientranti nei casi di cui all'art. 5, quindi sia quelle rientranti nel regime obbligatorio, sia quelle assoggettate a proroga (condominio e danni derivanti da circolazione di veicoli a motore e natanti) rientrano nella fattispecie dell'emendamento su esposto.

Ne consegue che, qualora la parte nei cui confronti è stata attivata una procedura rientrante nella casistica di cui all'art. 5 non aderisca alla stessa o qualora una delle parti non compaia all'incontro di mediazione, il giudice dell'eventuale futura causa deve condannarla, qualora si costituisca in giudizio, al pagamento di una "sanzione" di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio stesso.